



**Città di Aosta**  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Ville d'Aoste**  
Région Autonome Vallée d'Aoste

**Ordinanza  
del Sindaco**

AREA-A5

Servizio: ATTIVITA' PRODUTTIVE, AIC-IMPRESSE, SUEL, MANIFESTAZIONI,  
CULTURA E TURISMO

Ufficio: COMMERCIO


ORDINANZA N. 703 del 3/11/2017

**OGGETTO: LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA A IMPRESA INDIVIDUALE  
CON SEDE LEGALE IN AOSTA, RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ DI  
ESERCIZIO PUBBLICO ALL'INSEGNA "OMISSIS".**

IL SINDACO

Richiamati:

- l'art. 8 del Decreto legislativo 26.03.2010, n. 59, (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), che definisce "*motivi imperativi d'interesse generale*": *ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale*";
- l'art. 31 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge 214/2011, che ha modificato l'art. 3, lett. d-bis del D.L. 223/2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge 248/2006, prevedendo la liberalizzazione degli orari, per gli esercizi commerciali al dettaglio, di somministrazione e su area pubblica;
- l'art. 3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14.09.2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, che stabilisce il termine del 30/9/2012 per l'adeguamento, da parte di Comuni, Province, Regioni e Stato, dei rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, precisandone le casistiche;
- la circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 3644/C del 28.10.2011 Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa, (art. 35 commi 6 e 7 - D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modific. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111);






- l'art. 14 – Orari riposo settimanale chiusura temporanea degli esercizi- della Legge regionale del 23 gennaio 2006 n. 1 e s.m e i. di adeguamento/recepimento delle disposizioni in tema di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura, sopra citate;
- l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), relativa alle competenze del Sindaco, che prevede: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...”*;
- l'art. 20 “Competenze amministrative del Sindaco” comma n) dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 110 del 27.6.2001 e s.m.i., che così recita: *“adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti finalizzati all'attuazione di leggi o regolamenti; in particolare in materia di sanità ed igiene, edilizia, compresa l'emergenza abitativa, e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, nonché in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare, in ogni caso senza pregiudizio dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e della libertà e dignità delle persone, situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che richiedano un intervento in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*;
- la legge n. 48 del 18.04.2017 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2017, n. 93), con cui sono state apportate modifiche significative all'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ampliando il potere di ordinanza del Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- il DPCM 14.11.1997, (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
- l'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Richiamate le segnalazioni in data 19.02.2015 e in data 29.05.2015 trasmesse al Comune di Aosta da una rappresentanza di abitanti della **OMISSIS** in ordine agli schiamazzi notturni e al disturbo della quiete pubblica conseguente all'attività del pubblico esercizio **OMISSIS**

Richiamata la prima relazione tecnica redatta dall'ARPA della Valle d'Aosta già in data 27/05/2015;





Richiamate le precedenti ordinanze del Sindaco n. 353 del 31/09/2015 e n. 468 del 25/09/2015 con la quale si inibiva alla titolare del pubblico esercizio ~~OMISSIS~~ l'utilizzo di impianti a diffusione sonora dopo le ore 24.00 fino alla predisposizione di un piano di risanamento acustico per l'adeguamento ai limiti di legge;

Visto il verbale di udienza dibattimentale davanti al Tribunale di Aosta in data 08.11.2016 nel quale, da un lato, si ribadiva che il fatto di non impedire da parte del titolare di un pubblico esercizio i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta all'esterno del locale costituisce reato, dall'altro si recepivano gli accorgimenti adottati dalla titolare dell'esercizio "~~OMISSIS~~" volti a limitare le conseguenze dannose del reato stesso;

Vista l'ennesima segnalazione in data 13.04.2017, prot. n° 18610 del 14.04.2017, presentata al Comune di Aosta da parte di una nutrita rappresentanza di cittadini che abitano in ~~OMISSIS~~, con la quale vengono lamentati continui e rilevanti disturbi di natura acustica presso il locale denominato "~~OMISSIS~~", causati dagli schiamazzi degli avventori all'interno e all'esterno del locale fino alle prime ore del mattino, situazione questa che ha prodotto, nel tempo, pesantissime conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita stessa degli abitanti della zona;

Tenuto conto che la suddetta segnalazione evidenzia come gli accorgimenti adottati dalla titolare del locale in questione e dimostrati nel corso dell'udienza dibattimentale davanti al Tribunale di Aosta in data 08.11.2016 sopra richiamata non abbiano prodotto effetto alcuno, permanendo immutata la situazione insostenibile da parte degli occupanti delle abitazioni della zona, dovuta principalmente al permanere degli schiamazzi notturni degli avventori, all'interno e all'esterno del pubblico esercizio;


Richiamata la nota del Comune di Aosta, prot. n. 34020 del 10.07.2017, con la quale si richiedeva all'ARPA della Valle d'Aosta, alla luce dell'ultima segnalazione di cui sopra, di effettuare ulteriori rilievi fonometrici, al fine di verificare l'efficacia degli accorgimenti adottati dalla titolare del locale per impedire o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della violazione (in primis, l'assunzione di un addetto alla sicurezza per impedire gli schiamazzi all'esterno del locale);

Vista la nuova relazione tecnica redatta dall'ARPA della Valle d'Aosta in data 04.10.2017 (nota di trasmissione prot. n. 48933 del 05.10.2017);

Rilevato che questi ultimi rilievi fonometrici, per la quantificazione della rumorosità prodotta dalle attività del suddetto locale:

- sono stati effettuati dai tecnici dell'ARPA presso l'abitazione sita al primo piano dello stabile al numero civico ~~OMISSIS~~, direttamente soprastante i locali del pubblico esercizio all'insegna "~~OMISSIS~~";
- hanno fatto emergere, nelle tre notti di un fine settimana del mese di settembre, il superamento del valore limite differenziale notturno previsto dalla normativa vigente per l'ambiente abitativo (D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore").

Vista la Segnalazione di Inizio attività in data 22.04.2015, civ. prot. n. 10619, con la quale l'impresa individuale ~~OMISSIS~~, con sede legale in Aosta, ~~OMISSIS~~ comunica la variazione degli orari di apertura del pubblico esercizio all'insegna





“OMISSIS”, così fissati:

- dal lunedì al sabato dalle ore 16,00 alle ore 2,00;

Considerato, pertanto, che:

- quanto sopra rilevato, rappresenta un inquinamento acustico che determina implicazioni igienico-sanitarie con pregiudizio per la salute pubblica;
- gli elementi acquisiti evidenziano criticità tali da non poter consentire al pubblico esercizio, nello stato in cui si trova, il mantenimento dell'orario attuale di apertura che risulta protrarsi fino alle 2,00 del mattino;
- in base agli elementi sopra rilevati sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente a tutela della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tranquillità ed al riposo dei residenti ed alla quiete pubblica, ai sensi del novellato art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici;

Ritenuto, pertanto, a tutela delle esigenze sopra espresse, ma anche al fine di un contemperamento degli opposti interessi, di limitare l'attuale orario di apertura del locale autorizzandolo, comunque, fino alle ore 24,00;

Tenuto conto che, trattandosi di provvedimento contingibile e urgente da adottare ai sensi del novellato art. 50, comma 5, Decreto Legislativo n. 267/2000, a tutela della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tranquillità ed al riposo dei residenti ed alla quiete pubblica, non necessita la formale comunicazione dell'avvio di procedimento amministrativo al soggetto destinatario dello stesso;

## ORDINA

### **all'impresa individuale OMISSIS**

per le motivazioni in premessa citate, relativamente all'attività dell'esercizio pubblico all'insegna “OMISSIS”, al fine di tutelare la vivibilità urbana con particolare riferimento alla tranquillità, al riposo dei residenti ed alla quiete pubblica:

- a) la chiusura del pubblico esercizio de quo, **alle ore 24,00 di ogni giorno**;
- b) di adottare, con effetto immediato nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, con particolare riguardo al comportamento degli avventori all'interno e all'esterno del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio pubblico;
- c) di predisporre e trasmettere a questo Comune, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza, un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che specifichi gli interventi per ricondurre la rumorosità entro i limiti di legge, avvertendo che, comunque, entro sessanta giorni dal parere tecnico dell'ARPA, dovranno essere realizzati tutti gli interventi tecnici



necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;

- d) di trasmettere, contestualmente, copia del piano di bonifica di cui sopra anche all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta, con sede in Saint-Christophe (AO), loc. Grande Charrière n. 44;

### **DISPONE**

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della notifica al soggetto interessato, sino a nuovo provvedimento, fatto salvo il potere di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti valutazioni differenti degli interessi pubblici e conseguente revisione del provvedimento in essere.


Quanto ordinato al punto a) potrà essere revocato soltanto quando:

- l'ARPA della Valle d'Aosta avrà valutato e rilasciato il proprio parere tecnico al piano di bonifica di cui al precedente punto b);
- saranno ultimati i conseguenti interventi di bonifica, con comunicazione al Comune da parte dell'impresa individuale, della completa esecuzione degli stessi;
- si sia accertato che gli interventi effettuati abbiano, nel concreto, limitato le emissioni rumorose, attraverso nuovi rilievi fonometrici effettuati dall'ARPA, che attestino il rispetto dei limiti normativi del livello di rumore ambientale;

### **AVVERTE**

- che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m. e i. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
  - o entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 41 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo);
  - o entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi)

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio Messaggio del Comune di Aosta per la notifica al titolare della impresa obbligata, come meglio distinto nella parte ordinativa.





Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla Questura di Aosta – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, al Corpo Associato di Polizia Locale di Aosta, Sarre e St. Pierre al Comando Compagnia dei Carabinieri di Aosta ed al Comando Regionale della GdF, affinché ne verifichino l'ottemperanza e ne sanzionino le eventuali violazioni di carattere amministrativo e/o penale.

In originale firmato

Il Funzionario  
Daniela Piassot

Il SINDACO  
Fulvio CENTOZ

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i. e dell'art. 7 del regolamento comunale di organizzazione.

Il Dirigente  
Elisabetta Comin

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all'originale della presente ordinanza è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, il 10 novembre 2017

Il Funzionario Incaricato  
Patrizia Latella

